

News 2020

DECRETO MILLEPROROGHE DEL 30 DICEMBRE 2019 IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2019 E CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 8 DEL 28/02/20 CON LE SEGUENTI MODIFICHE AL DPR 462/01

A partire dal 31/12/2019, ai sensi del DL Milleproroghe n.162/2019, gli Organismi che effettuano attività di ispezione in ambito DPR 462/01 sono tenuti ad **applicare il tariffario ISPEL** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005 e sotto riportato.

Di conseguenza, tutte le tariffe relative alle verifiche effettuate in data successiva all'entrata in vigore del Decreto dovranno essere adeguate alle tariffe previste dal tariffario ISPEL. Le verifiche oggetto di questa modifica sono quelle effettuate sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, sugli impianti elettrici di messa a terra e sugli impianti elettrici in zone con pericolo di esplosione collocate nei luoghi di lavoro.

N.B. l'Art. 1339 del Codice Civile così recita: "Le Clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge o da normative corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti" Si ricorda inoltre che, con l'**Art.36** del medesimo Decreto, si impone **l'obbligo al datore di lavoro di comunicare all'INAIL** tempestivamente i dati dell'Organismo che è stato incaricato di effettuare le verifiche tramite il portale **CIVA** con la funzione di banca dati.

Link CIVA: <https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7448349d-ef08-438c-b36c-6e5eac6260b4&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=MFYTXr6WTIG5cRccab4K03WlzR5BEIVyRIYIr8UU0JLFYjqXvBMDagbVUScKj8Z6&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fwww%2einail%2eit%2fsol--Civa%2f>

È inoltre possibile **richiedere un numero di matricola per impianti già denunciati**, ma per i quali il datore di lavoro non ha mai ricevuto matricola, o l'ha smarrita, trasmettendo tramite apposita procedura:

- Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990, oppure la dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
- Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPEL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;
- Documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);
- In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.

link decreto legge gazzetta ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/07/18/05A06987/sg>

Tariffario (estratto da tariffario ISPEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005)

A)	Verifiche di dispositivi di messa a terra ^{(1) (2) (3)}
-----------	---

Classi di potenza installata (kW) (Potenza disponibile in bolletta)	Euro (+ IVA)
3 – 10	150
11 – 15	200
16 – 25	250
26 – 50	300
51 – 100	500
101 – 150	600
151 – 200	700
201 – 250	850
251 – 400	1200
401 – 650	1350
651 – 800	1500
801 – 1000	1700
Oltre 1000 tariffa oraria (93 € /h) con minimo di	2000

B)	Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ^{(1) (2) (3)}
-----------	---

Tipologia	Descrizione	Euro (+ IVA)
Parafulmine ad asta		100
	per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmini	50
Parafulmini a gabbia	per superfici protette fino a 100 m2	100
	per superfici protette da 101 a 350 m2	200
	per superfici protette oltre 350 m2	300
strutture metalliche in genere	se abbinate a verifica di impianto di terra	50
	non abbinate a verifica di impianto di terra	100
Misurazioni delle tensioni di passo e contatto, tariffa oraria per ogni tecnico con minimo 2 ore (93 €/h)		186 (minimo)

C)	Impianti elettrici nei luoghi con pericolo esplosione ^{(1) (2) (3)}
-----------	---

Tipologia	Euro (+ IVA)
tariffa oraria	93 €/h

- (1) Tariffa per rilascio duplicato di certificazione relativo ad esame di documentazioni tecniche € 200
- (2) Per ogni intervento che non può essere eseguito a causa del cliente, si applica un contributo pari a 93 €/h moltiplicato per il tempo di inattività (addebitato solo in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata). Il contributo non può comunque eccedere la tariffa prevista per la verifica.
- (3) Al netto dei rimborsi spesa eventuali